



COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° **31** del 17/03/2021

Oggetto:

Imposta di soggiorno. Approvazione tariffe e determinazione del periodo di imposta 2021.

L'anno duemilaventuno, e questo giorno diciassette del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	Samuele Lippi	Sindaco	Presente
2	Antonio Giuseppe Costantino	Vice Sindaco	Presente
3	Gabriele Bulichelli	Assessore	Presente
4	Emanuela Piancatelli	Assessore	Presente
5	Meris Pacchini	Assessore	Assente
6	Domenico Mimmo Di Pietro	assessore	Presente

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Si dà atto che gli assessori Emanuela Piancatelli e Domenico Di Pietro partecipano alla seduta in modalità videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto l'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dispone :

“1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”

Dato atto che il comma 3 del sopracitato art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:

“3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”

Dato atto che il Regolamento attuativo previsto dall'art. 4 comma 3, del D.Lgs 23/2011 non è stato ancora emanato e che pertanto per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/1997;

Visto che la Regione Toscana, con Decreto n. 610 del 27.2.2012, ha iscritto il Comune di Cecina (LI) nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, accogliendo la richiesta n. 4676 del 13.2.2012 dando atto che ricorrevano le condizioni per l'iscrizione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 07.05.2012 e modificato dal Consiglio Comunale con proprio atto n.7 del 20 febbraio 2019;

Considerato l'art. 180 commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020 che ha modificato la disciplina dell'Imposta di Soggiorno assegnando al gestore la qualifica di responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, e prevedendo per lo stesso l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;

Dato atto che le disposizioni normative sopra richiamate di cui all'art. 180 commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono recepite nelle modificazioni al regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno in corso di approvazione;

Preso atto che l'art. 1 comma 3 del citato Regolamento Comunale dispone che il periodo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale all'interno di una griglia che va da euro 0,50 a euro 2,50 (art. 4 comma 1 del Regolamento Comunale in materia di Imposta di Soggiorno);

Dato atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Visto il D.M. 17 gennaio 2021, che rinvia al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;

Visto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 15bis del D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019);

Dato atto della necessità di adempiere a quanto in oggetto nel rispetto della normativa in vigore tenendo comunque in considerazione il contesto sanitario, sociale ed economico caratterizzato dalla epidemia Covid 19;

Ritenuto dunque di rinviare l'applicazione dell'imposta al 1 giugno 2021;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di continuare a dare impulso agli interventi a favore del turismo anche mediante manifestazioni di promozione, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali mediante le risorse derivanti dall'imposta de qua;

Ritenuto, in continuità con quanto deliberato per l'anno passato, di non stabilire la misura forfettaria e dunque la conseguente facoltà disciplinata dall'art. 4 comma 3 del vigente regolamento Imposta di Soggiorno approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 7 del 20 febbraio 2019;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere, ai sensi del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno, ad individuare il periodo di applicazione dell'imposta dell'anno 2021 dal 1 giugno al 30 settembre 2021 nonché a confermare le medesime tariffe previste per il periodo d'imposta precedente, così come evidenziato nella sottostante tabella:

Tariffa a notte per ogni persona non esente	
Alberghi e Residenze turistico alberghiere	
1 stella	Euro 0,50
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
5 stelle	Euro 2,50
Villaggi Turistici	
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
Residence	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
Locazioni turistiche	Euro 0,50
Albergo diffuso	Euro 1,00
Agricampeggio	Euro 0,50
Campeggi	Euro 0,50
Ostelli per la gioventù	Euro 0,50
Bed & breakfast	Euro 1,00
Affittacamere	Euro 0,50
Case per ferie	Euro 0,50

Aree di sosta	Euro 0,50
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa vigente	Euro 0,50

Considerato che quanto qui determinato dovrà essere recepito in termini di riduzione dell'entrata da prevedere per l'esercizio 2021 nell'ambito dello schema del Bilancio di Previsione 2021 – 2023 di cui questa deliberazione rappresenta atto propedeutico;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente anche in termini di indirizzo per gli atti conseguenti;
- 2) Di determinare il periodo di imposta afferente al tributo in oggetto dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2021;
- 3) Di determinare per i motivi espressi in premessa le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Cecina, per il periodo intercorrente dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2021, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella stessa misura applicata nel 2020:

Tariffa a notte per ogni persona non esente	
Alberghi e Residenze turistico alberghiere	
1 stella	Euro 0,50
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
5 stelle	Euro 2,50
Villaggi Turistici	
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
Residence	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
Locazioni turistiche	Euro 0,50
Albergo diffuso	Euro 1,00
Agricampeggio	Euro 0,50

Campeggi	Euro 0,50
Ostelli per la gioventù	Euro 0,50
Bed & breakfast	Euro 1,00
Affittacamere	Euro 0,50
Case per ferie	Euro 0,50
Aree di sosta	Euro 0,50
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa vigente	Euro 0,50

4) di non stabilire, in continuità con quanto deliberato per l'anno passato, la misura forfettaria e dunque la conseguente facoltà disciplinata dall'art. 4, comma 3 del vigente regolamento Imposta di soggiorno approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 7 del 20 febbraio 2019;

5) Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

6) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 15bis del D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019);

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Salantri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 2021/27 del 16/03/2021

Oggetto: Imposta di soggiorno. Approvazione tariffe e determinazione del periodo di imposta 2021.

Il responsabile del Servizio Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 16/03/2021



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 2021/27 del 16/03/2021

Oggetto: Imposta di soggiorno. Approvazione tariffe e determinazione del periodo di imposta 2021.

Attestazione di prenotazione finanziaria di impegno di spesa

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 16/03/2021

La Responsabile

(Alessandra Meini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.